



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex art. 3 comma 1 lettera a) e d) del D.P.R. 59/2013, richiesta per gli scarichi di acque reflue provenienti dall'attività dell'Azienda Agricola (CASEIFICIO, SALA MUNGITURA E SALA LATTE) denominata "Masserie Guglielmi Canio" di RINALDI CARMELA, recapitanti in pubblica fognatura, nel Comune di AVIGLIANO.
Riferimento Pratica SUAP: n.RNLCML64L56A519E-27032019-1336.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con D.C.P. n. 2 del 16/02/2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27/10/2014;
- il Decreto del Presidente n.21 del 21/04/2020, relativo al Macromodello dell'Ente
- il Decreto Presidenziale n.52 del 28/07/2020, relativo al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI, altresì:

- il legge 7 agosto 1990 n. 241;
- L.R. 3 del 17.01.1994 *"Piano risanamento delle acque e tutela uso e risanamento delle risorse idriche"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;
- la parte III del D.Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, in particolare l'art. 124:
 - comma 1 *che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*
 - comma 7 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue con recapito finale diverso dalla pubblica fognatura;
- il D.P.R. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.P.C.M. 08/05/2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA";
- la D.G.R. Basilicata n. 689 del 22/06/2016 "Approvazione linee guida regionali in materia di autorizzazione unica ambientale e adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale" e s.m.i., aggiornata con D.G.R. n. 492 del 23/07/2019;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 47/2016 "art. 272 c. 1 attività con emissioni in

- atmosfera scarsamente rilevanti";
- l'Accordo Interistituzionale "per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.p.r. 59/2013", anno 2018, in particolare l'art.7;
- la D.G.R. di Basilicata n.380 del 04/06/2020 - Linea guida in materia di scarichi di acque reflue.

PRESO ATTO che:

- in data 01/07/2019, per il tramite del SUAP di Avigliano, è stata inviata l'istanza di AUA, acquisita ai protocollo dell'Ente n.22825, formulata dall'impresa individuale denominata "**MASSERIE GUGLIELMI CANIO DI RINALDI CARMELA**" relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dal caseificio, sala mungitura e sala latte, recapitanti in pubblica fognatura, sito in Contradella Pantano di sotto del Comune di Avigliano, allegando la seguente documentazione:
 - modulo dell'istanza, con relativa richiesta di autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, del D. Lvo 152/2006, già autorizzata dalla Regione Basilicata con Atto n.172453/75A del 17/09/2010;
 - copia della carta d'identità del richiedente;
 - rapporto di prova emesso in data 25/02/2019 dal Laboratorio dell'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata;
 - copia pagamento oneri istruttori all'E.G.R.I.B.;
- con nota n.13684 del 15/05/2020, l'Ufficio ha richiesto il parere all'E.G.R.I.B. in qualità di Soggetto competente, così come definito all'art. 7 dell'Accordo interistituzionale per la gestione del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'AUA;
- con nota n.1202 del 20/05/2020, acquisita al protocollo dell'Ente la numero 14844 del 28/05/2020, l'E.G.R.I.B. ha riscontrato alla richiesta rimandando all'espletamento di un sopralluogo tecnico e relativo parere vincolante da parte della Società Acquedotto Lunano S.p.a.
- con nota n.20366 del 16/07/2020, l'Ufficio ha sollecitato l'inoltro del parere vincolante da parte dell'E.G.R.I.B. e di Acquedotto Lucano S.p.a.;
- con nota n.2210 del 11/09/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 26061 del 15/09/2020, l'E.G.R.I.B. ha inoltrato il parere di competenza indicando le seguenti prescrizioni:
 - *attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.);*
 - *rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;*
 - *rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;*
 - *consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;*
 - *inviare, a questo Ente ed al gestore con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed ai Gestori;*
 - *comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.*

Nel parere il Soggetto competente specifica che lo scarico dei reflui avviene "[...] nella rete fognaria del comune di Avigliano (PZ) con recapito finale acque superficiali Vallone Pantani in assenza di Impianto di depurazione", senza prescrivere alcun trattamento preliminare alla Ditta

- richiedente;
- con nota n.26694 del 21/09/2020, è stato richiesto al Soggetto competente dettagliare i limiti di riferimenti prescritti al richiedente;
- con missiva n.28895 del 08/10/2020, l'Ufficio ha sollecitato l'E.G.R.I.B. nel chiarimento richiesto;
- con missiva n.31888 del 02/11/2020, l'Ufficio ha richiesto alla Ditta integrazioni sul trattamento da porre in essere, considerato quanto specificato dall'E.G.R.I.B. nel parere n. 2210 del 11/09/2020;
- con nota n.2844 del 04/11/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 32172 del 04/11/2020, l'E.G.R.I.B. precisa che la Ditta è tenuta al “[...] rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab 3 Allegato 5. del D. Lvo 152/2006 colonna “scarico in rete fognaria””, allegando i rapporti di prova dei campionamenti eseguiti dal gestore della rete fognaria (Acquedotto Lucano S.p.a.);
- in data 23/11/2020, per il tramite del SUAP di Avigliano, è stata inviata la richiesta di audizione da parte dell'istante, acquisita al protocollo dell'Ente n.34703. Incontro tenutosi, presso gli Uffici di questo Ente, in data 24/11/2020;
- con nota n.34703 del 24/11/2020, vista l'assenza di documentazione per il proseguo dell'istruttoria e a quanto emerso dall'incontro del 24/11/2020, è comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza;
- in data 26/11/2020, per il tramite del SUAP di Avigliano, è stata inviata una nuova richiesta di audizione da parte dell'istante, acquisita ai protocollo dell'Ente n.35215. Confronto che per ragioni legati alla limitazione della presenza in ufficio, legata all'emergenza per causa COVID, si è tenuta in modalità telefonica.
- in data 04/12/2020, per il tramite del SUAP di Avigliano, con protocollo dell'Ente numero 36251, la Ditta ha trasmesso:
 - il nominativo del nuovo tecnico incaricato;
 - copia della Determina Dirigenziale n.75AB.2010/D.01110 del 14/09/2010 relative alle emissioni in atmosfera per ridotto inquinamento, rilasciato dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla rettifica dei dati inseriti erroneamente nel modello di istanza relativa ai numero di capi ovicaprini e alla produzione giornaliera massima di trasformazione lattiero-caseare;
 - una richiesta di proroga per l'inoltro della documentazione tecnica inerente il trattamento appropriato da porre in essere sulle due linee di scarico;
- con nota n.36251 del 07/12/2020, l'Ufficio ha concesso la proroga di 15 giorni per la trasmissione della documentazione tecnica;
- con comunicazione del 14/12/2020, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 37382 del 15/12/2020, l'istante ha chiesto un ulteriore incontro con l'Ufficio e con nota del 18/12/2020, rubricata al protocollo dell'Ente al numero 37983 del 21/12/2020, è stata richiesta dalla Ditta la sospensione dei termini del procedimento;
- in data 23/12/2020, per il tramite del SUAP di Avigliano, è stata acquisita al protocollo dell'Ente numero 38274 la seguente documentazione:
 - una relazione tecnica sui carichi in Abitanti Equivalenti dell'attività con l'indicazione dei sistemi di trattamento appropriato prima dello scarico nella rete fognaria;
 - una planimetria generale con l'indicazione delle reti fognarie interne alla proprietà della Ditta;;
 - una planimetria con l'indicazione delle linee di scarico e l'inserimento dei sistemi di trattamento appropriato (degrassatori).

CONSIDERATO che

- dalla relazione tecnica, a firma del geom. Mario Bochicchio, nella quale sono riportati i trattamenti per la riduzione dei carichi inquinanti nella rete fognaria, mediante l'installazione di due degrassatori da 5 abitanti equivalenti cadauno, posti sulle linee delle acque “grigie”

(sala mungitura e caseificio);

RITENUTO che

- le valutazioni effettuate dall'Ufficio non entrano in merito all'istruttoria esperita dall'E.G.R.I.B. per lo scarico in rete fognaria, né al giudizio del Soggetto competente in merito alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato e quindi alle ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del T.U.A. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente. Tali valutazioni non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, valutazione, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza, sanitaria, ecc.);
- sussistono le condizioni tecniche – in base a quanto definito dal Soggetto competente - ed amministrative per poter accogliere l'istanza autorizzazione unica ambientale, acquisita al protocollo dell'Ente al n.22825 del 01/07/2019, dell'impresa individuale denominata **“MASSERIE GUGLIELMI CANIO DI RINALDI CARMELA”**, nella persona della sig.ra Rinaldi Carmela, relativa allo scarico in pubblica fognatura degli effluenti della sala mungitura e del caseificio, ricadente al Foglio 68, part.lle 278 e 335 del Comune di Avigliano, a condizione che lo stesso rispetti le prescrizioni vincolanti impartite dall'E.G.R.I.B., riportate successivamente;

CONSIDERATI i contenuti della relazione istruttoria (prot. n.38792 del 30/12/2020) predisposta dal funzionario competente

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) e d) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dalla sala mungitura-latte e dal caseificio, ubicato in località Contradella Pantani di Sotto del Comune di Avigliano, e l'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che:

- dagli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dall'E.G.R.I.B. e di quella amministrativa da parte di questo Ufficio e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

Ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 e dell'art.4 commi 5 e 7 del DPR 59/2013;
- degli artt. 124 e 272 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i;

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOTTA la
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

in favore dell'impresa individuale denominata "**MASSERIE GUGLIELMI CANIO DI RINALDI CARMELA**", nella persona della sig.ra **Rinaldi Carmela**, C.F.: **RNLCML64L56A519E**, nata il 16/07/1964 ad Avigliano (PZ), per l'attività lattiero-casearie, situato in località Contradella Pantani di Sotto del Comune di Avigliano, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

- lettera a): "*autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", con riferimento all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di risulta provenienti dalla sala mungitura-latte, localizzato nel pozzetto di coordinate piane X=560887 m; Y= 45108401 m e delle acque derivanti dal caseificio nel punto di scarico di coordinate X=560861 m; Y= 4510814 m;
- lettera d): "*autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lvo 152/2006*";

con l'obbligo di gestire lo stabilimento:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni, rumore), dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
 - in conformità alle **prescrizioni** impartite dal Soggetto competente per lo scarico in pubblica fognatura di seguito riportate:
1. **attenersi** a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.);
 2. **rispettare** i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;
 3. **rendere** accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;
 4. **consentire** al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto Lucano S.p.A di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
 5. **inviare**, all'E.G.R.I.B. ed al gestore con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'A.R.P.A.B., o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed ai Gestori;
 6. **comunicare**, a mezzo PEC, all'E.G.R.I.B. e alla Provincia di Potenza, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

ed inoltre,

7. **acquisire** i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti e necessari per la realizzazione delle opere (comprese quelle edilizie) e per l'installazione dei degrassatori sulle linee di scarico;
8. **sottoporre** i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dal sistema di trattamento preliminare prima dello scarico alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, individuando il relativo codice CER nella categoria 19.08 "*rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*", tenendo presente che devono essere gestiti secondo le indicazioni di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) relative al deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione. La documentazione accertante l'avvenuto smaltimento (*FIR e registri*) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

PRECISA CHE

- a) la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, **ha validità di anni quindici**, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;
- b) l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013. Se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- c) è demandata al competente Ufficio comunale di Avigliano la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- d) la presente autorizzazione si riferisce al trattamento delle acque reflue provenienti dall'attività lattiero-casearie, situato in località Contradella Pantani di Sotto del Comune di Avigliano, il cui schemi di trattamento sono riportati nelle planimetrie degli allegati 1 e 2 alla presente;
- e) le valutazioni effettuate dall'Ufficio non entrano in merito all'istruttoria esperita dall'E.G.R.I.B. per lo scarico in rete fognaria, né al giudizio del Soggetto competente per quanto concerne le caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato e quindi alle ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del T.U.A. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore finale (Vallone Pantani), per la salute pubblica e per l'ambiente, né tali valutazioni riguardano la stabilità dei versanti, né la qualità del corpo idrico superficiale;
- f) ferma restando la prescrizione n. 5, E.G.R.I.B. e il Gestore della pubblica fognatura (Acquedotto Lucano S.p.A.) devono comunicare tempestivamente qualsiasi superamento dei limiti rilevati dagli autocontrolli della ditta o da controlli analitici da essi effettuati. In caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
- g) questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli da parte del Soggetto competente;
- h) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP, per il rilascio dei titoli abilitativi all'impresa individuale denominata “**MASSERIE GUGLIELMI CANIO DI RINALDI CARMELA**”, nella persona della sig.ra **Rinaldi Carmela**, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- i) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
- j) **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti e quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 30/11/2018, n.41;**

- k) il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia di Potenza, all'E.G.R.I.B., all'A.R.P.A.B., all'A.S.P., al Gestore e all'Ufficio preposto del Comune di Avigliano, per i controlli di competenza di cui alle prescrizioni e alle precisazioni;
- l) la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- m) per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- n) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento:

- al SUAP di Avigliano (indirizzo PEC: suap.pz@cert.camcom.it), al fine di notificarlo agli interessati;
- al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione (*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"*):
 - in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
 - all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;
- all'U.O.B. Sistema Informativo Territoriale (*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"*).

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, della stessa.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia

l'inesistenza di conflitti di interesse, in quanto non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento, cui il presente provvedimento fa riferimento.

Il Dirigente
(Ing. A. Santoro)
[firma digitale apposta nei termini di legge]



